

**Fornitura e posa in opera di un impianto di smistamento bagagli CIG  
33005747D2” presso l’Aeroporto di Firenze “A.Vespucci”**

**RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

**Al 17 novembre 2011**

\*\*\*\*\*

---

**Quesito n°1:**

*“Egregi signori,*

*Vorrei sapere la vostra opinione/avviso per quanto riguarda la seguente situazione.*

*La ditta .....omissis.... è iscritta alla camera di commercio di (indicazione della nazione diversa dall’Italia) e questo non ci permette di soddisfare completamente il seguente punto:*

- (i) a pena di esclusione, visura camerale in corso di validità, con apposita dicitura antimafia, dal quale si evinca che nell’oggetto sociale sono comprese le attività oggetto dell’appalto. Nel certificato dovrà risultare l’elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza con la data di scadenza. Per le società cooperative dovranno risultare gli estremi dell’iscrizione all’Albo Società Cooperative [In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi o GEIE il suddetto Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A dovrà essere prodotto da ognuna delle imprese Associate o Consorziolate indicate come affidatarie dei lavori];**

*del Disciplinare di gara.*

*Noi possiamo produrre una visura camerale appositamente tradotta ma questa non conterrà l’apposita dicitura antimafia da Voi richiesta in quanto non contemplata nella legislazione (indicazione della nazione diversa dall’Italia).”*

**Risposta n°1:**

In considerazione del fatto che la visura della camera di commercio rilasciata dalla competente autorità (indicazione della nazione diversa dall’Italia) non può contenere la dicitura antimafia, ai fini dell’ammissione alla gara è sufficiente produrre la certificazione della camera di commercio anche senza la dicitura antimafia. Nel caso di aggiudicazione l’impresa dovrà produrre la comunicazione della Prefettura competente ex art. 6, D.P.R. 252/1998, che potrà richiedere direttamente ai sensi dell’art.3.

---

*Pagina 1/3*

**Quesito n°2:**

*“Facciamo seguito alla richiesta di prima precisazione in cui ci avete confermato che il valore di cui al punto 10 lettera i. del disciplinare dove cita” aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2008,2009,2010) un fatturato non inferiore ad Euro 15.000.000,00” sia da interpretare come la somma dei fatturati da conseguirsi nei tre esercizi.*

*Il quesito ora verte sul punto 10 lettera ii. Del disciplinare che cita “aver fornito, installato e posto utilmente in funzione o collaudato positivamente negli ultimi 3 esercizi (2008,2009,2010) almeno un impianto di smistamento bagagli per impieghi aeroportuali di importo unitario per impianto non inferiore ad Euro 2.300.000,00”. Sul punto in questione chiediamo se, come avvenuto per altre stazioni appaltanti, sia pienamente ammissibile ricomprendere in tale condizione l’aver fornito, installato e posto utilmente in funzione o collaudato positivamente .... “impianti di smistamento colli e pezzi analoghi”.*

*Riteniamo infatti che le caratteristiche richieste dall’art.42 a) del D.Lgs 163/2006 riguardi tutte le attività svolte dall’operatore economico e non solo quelle inerenti l’oggetto della gara. Ai fini della pre qualificazione e qualificazione non dovrebbe assumere alcun rilievo che l’oggetto dei servizi prestati o delle forniture effettuate nell’ultimo triennio sia identico a quello del bando di gara. È sufficiente che vi sia un’analogia non del pezzo da trasportare bensì del sistema di trasporto. Del resto ravvisiamo come il codice di CPV riportato nell’oggetto sia 34961000 e dunque “Sistemi di movimentazione bagagli” mentre per uniformità il codice stando al 10 lettera ii. Sarebbe dovuto essere 34961100 “Impianti di movimentazione bagagli”.*

*Sull’argomento dsi è altresì pronunciato il TAR del Lazio 14 marzo 2001 n.1872. Tale tesi è inoltre avvalorata dal Consiglio di Stato sez. V.2 aprile 2003 n.1709 dove si sancisce l’illegittimità di quella clausola del bando che richieda la dimostrazione di aver svolto servizi identici a quelli oggetto di gara in quanto – per espressa previsione legislativa – “ la dimostrazione della capacità tecnica può avvenire con riferimento ai principali servizi prestati negli ultimi tre anni, surrogabili o integrabili comunque .....”.*

*Ne può valere , a nostro avviso, che la descrizione del pezzo da trasportare “bagagli” sia usata quale discriminante dell’oggetto dei requisiti quando l’oggetto in questione può essere analogo ad altro pezzo dotato di medesime caratteristiche di volume, forma ecc. Né può sussistere una discriminante relativa all’ambito in cui tale pezzo debba essere trasportato, “aeroportuale”. Le situazioni tecnologiche presenti in un aeroporto o meglio in “impieghi aeroportuali” sono infatti non sostanzialmente diversi e dunque analoghe a quelle presenti in altri ambiti industriali, civili o commerciali e per impieghi industriali, commerciali ecc. Non chiara risulta poi l’espressione ed il limite dell’ambito “aeroportuale” per lo smistamento dei colli in cui deve aver operato l’azienda. È normale che un identico sistema o impianto di smistamento colli può trovare applicazione in “impieghi aeroportuali” come “impieghi industriali” come in “impieghi commerciali”. È non è detto che l’ “impiego” determini l’esperienza e le capacità tecnologiche. È probabile che l’impiego in settori industriali o commerciali possa sottostare a requisiti professionali da parte del fornitore assai più elevati rispetto all’impiego in ambito aeroportuale. Un’interpretazione letterale del requisito, di cui si pone istanza interpretativa, condurrebbe all’assurdo, ed è dunque illogica, che è l’impiego che determina l’oggetto per cui, per estrema ratio, vi sarebbero autovetture per solo “impieghi aeroportuali” diversi dalle autovetture per “impieghi commerciali” dovuta alla sola differenza che nel primo caso l’autovettura circola all’interno di un recinto aeroportuale o se esce è guidata da un operatore aeroportuale mentre nel secondo caso la medesima autovettura circola sulla strada ed è guidata da un operatore commerciale. Tale interpretazione oltre che illogica risulterebbe manifestamente sproporzionata e lesiva dei diritti di aziende qualificate alla partecipazione alla gara.*

*Un’interpretazione difforme e dunque restrittiva lederebbe infatti il principio di proporzionalità, e quanto espresso nella direttiva 2004/18CE l adove afferma che “i limiti minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionali all’oggetto dell’appalto”. Il provvedimento adottato dunque non deve eccedere quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo.*

Pagina 2/3

*La lex specialis di gara richiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi **non identici ma solo corrispondenti**. Infatti la previsione, nel bando di gara, di elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara), è giustificata dalla esigenza di acquisire conoscenza di aspetti dell'attività dell'impresa che possano evidenziare la qualità dell'offerta (v.Cons.Stato, sez.V, 16 febbraio 2009, n.837), in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano indici significativi della qualità delle prestazioni che l'impresa può garantire anche valutando prestazioni sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali, a quelle oggetto della gara cui l'impresa intende partecipare.*

*Precisiamo, che altre stazioni appaltanti come quella di Milano Malpensa, accettano ed hanno accettato, nei bandi di gara pubblici e nelle licitazioni, la dicitura che accomuna le referenze, in ambito di automazione e smistamento industriale a quelle di carattere prettamente aeroportuale.*

*Tale principio di similarità o analogia risponde all'esigenza della massima partecipazione che deve essere ragionevolmente bilanciata con quella dello svolgimento del servizio da parte di un operatore economico in possesso di adeguata esperienza, proprio e sempre nell'ottica della garanzia del superiore principio del buon andamento dell'azione amministrativa (cfr.Cons.Stato,sez.V,15 ottobre 2010,n.7525."*


**Risposta quesito n°2:**

**Si precisa che il requisito in questione è soddisfatto anche nel caso di fornitura di impianti aventi caratteristiche analoghe a quelle espressamente enunciate.**

\*\*\*\*\*

**Responsabile del Procedimento**

Ing. Nicola D'Ippolito



Pagina 3/3